

Regolamento sull'utilizzo del centro comunale di accoglienza e degli alloggi comunali destinati a fini assistenziali

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione del centro comunale di accoglienza e degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.
2. I soggetti beneficiari sono individuati fra quei nuclei familiari in stato di disagio sociale e/o emergenza familiare che non hanno la possibilità immediata di trovare un'abitazione e che siano in grado di gestire autonomamente la propria condizione abitativa, supportati se necessario dai servizi sociali di territorio.
3. Gli alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale hanno come destinazione prioritaria soggetti anziani o coppie di anziani che si trovino nelle condizioni che danno titolo all'assegnazione.
4. Il centro comunale di accoglienza è destinato prioritariamente a famiglie composte da donne e minori e che si trovino in situazioni di emergenza familiare.
5. Gli alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale sono descritti nella tabella allegato "A" al presente regolamento.
6. Il Centro Comunale d'Accoglienza si trova al 1° piano dello stabile comunale sito in Villa Berlanghino.

Art. 2 – Modalità d'ammissione

1. L'assegnazione di ogni alloggio e del centro comunale di accoglienza si effettua con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta dei Servizi Sociali di territorio.
2. Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di una sistemazione immediata si procede, sempre su proposta dei Servizi Sociali di Territorio, attraverso un'autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore competente che deve, in seconda istanza, essere ratificata con atto della Giunta Comunale.

Art. 3 – Criteri per l'ammissione agli alloggi comunali

1. La relazione propositiva dei Servizi Sociali di Territorio deve contenere:
 - a) le motivazioni per cui si richiede l'assegnazione;
 - b) il periodo di assegnazione, che di norma non può essere superiore a due anni;
 - c) definizione del tipo di ospitalità: onerosa o gratuita.
2. L'Ufficio competente deve inoltre accertarsi che il richiedente possieda i seguenti requisiti, indispensabili per accedere ad un alloggio:
 - a) essere residente nel Comune di Cossato da almeno 5 anni dalla data di presentazione della richiesta, salvo casi particolari accertati dai Servizi Sociali di Territorio;
 - b) non essere titolare di diritti di proprietà in via esclusiva, usufrutto, uso o abitazione di unità abitative ubicate in qualsiasi comune del territorio nazionale. Questo requisito si estende a tutti i componenti del nucleo familiare;
 - c) non avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a due pensioni INPS minime.
3. In presenza di un numero di richieste superiore alle disponibilità di alloggi, l'ufficio competente vaglierà la condizione familiare considerando i seguenti criteri:
 - composizione familiare: la priorità verrà data alle famiglie composte da un soggetto anziano solo (oltre i 65 anni) e in subordine da coppie di anziani (oltre i 65 anni);
 - presenza di anziani oltre i 65 anni;
 - presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 75%;
 - presenza di famiglie composte da un solo genitore e da uno o più minori;

- presenza di un provvedimento esecutivo di sfratto.

4. Se l'ospitalità si protrae per un periodo superiore a 12 mesi, trascorso questo lasso di tempo l'ufficio competente deve verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'ospitalità; in mancanza dei quali l'ospite deve lasciare l'alloggio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4 – Criteri per l'ammissione al Centro Comunale d'Accoglienza.

1. Il Centro comunale di accoglienza, sito al primo piano dello stabile di Villa Berlanghino, è destinato prioritariamente a famiglie composte da donne e minori che si trovino in situazioni di emergenza familiare.
2. Presso tale alloggio possono essere ospitati fino a due nuclei, per un massimo di cinque persone (due adulti e tre bambini).
3. La relazione propositiva dei Servizi Sociali di Territorio deve contenere:
 - a) le motivazioni per cui si richiede l'assegnazione;
 - b) il periodo di assegnazione, che di norma non può essere superiore a due anni;
 - c) definizione del tipo di ospitalità: onerosa o gratuita.
4. Qualora non vi siano nuclei famigliari che si trovano nelle condizioni citate al punto 1), sempre d'accordo con i Servizi Sociali del Territorio, il Centro Comunale d'Accoglienza potrà essere occupato da nuclei famigliari in situazione di emergenza abitativa. In questo caso, per la loro ammissione si rimanda all'articolo 3).

Art. 5 – Proroga ospitalità

1. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assegnazione, non sia stata ancora trovata una soluzione abitativa, il Servizio Sociale di Territorio può, con apposita relazione, chiedere il prolungamento dell'assegnazione indicando la durata del periodo aggiuntivo.
2. Il prolungamento dell'ospitalità deve essere approvato con atto della Giunta Comunale.

Art. 6 – Ospitalità onerosa

1. L'ospitalità presso gli alloggi comunali e il centro comunale di accoglienza, a seconda delle condizioni economiche del richiedente e delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali del Territorio, può essere onerosa o gratuita.
2. L'ospitalità onerosa comporta il pagamento al Comune di corrispettivi mensili, riferiti a ciascun nucleo familiare ospitato, fissati in ragione della decima parte del reddito del nucleo familiare se esso non è inferiore all'importo mensile vigente del cosiddetto "Minimo Vitale per singola persona" stabilito dai Servizi Sociali del territorio, salvo diversa indicazione dei Servizi Sociali.
3. Il corrispettivo è aggiornato annualmente e comunicato all'ospite, previo accertamento della situazione reddituale ed economica. A tale fine l'ospite è tenuto a produrre la documentazione sul reddito nei termini previsti nella comunicazione di richiesta da parte dell'ufficio competente.
4. Il mancato pagamento del corrispettivo per quattro mesi consecutivi comporta la perdita del diritto di permanenza nell'alloggio. Tale situazione può essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni della comunicazione dell'ufficio comunale competente.
5. Gli importi dei corrispettivi devono essere versati presso la Tesoreria del Comune di Cossato, a cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 7 – Disciplina della permanenza

1. L'assegnatario, prima di occupare l'alloggio e/o il centro comunale di accoglienza deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a:
 - a. occupare personalmente e stabilmente l'alloggio messo a disposizione;
 - b. rilasciare, al termine del periodo di ospitalità concesso, l'alloggio nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato;
 - c. provvedere al mantenimento in buono stato sia dell'alloggio che dei locali, degli spazi e dei

- servizi di uso comune;utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione;
- d. non dare ospitalità, anche temporaneamente, a persone estranee al nucleo familiare avente diritto, senza espressa autorizzazione scritta del Comune;
 - e. utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria;
 - f. non apportare nessuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso dell'Amministrazione Comunale;
 - g. consentire l'accesso al personale autorizzato dal comune per gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione. Consentire altresì al personale preposto e autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di accedere all'alloggio per verificarne il corretto utilizzo;
 - h. impegnarsi a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli altri inquilini.
 - i. dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell'ospitalità.
2. Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, è fatto assoluto divieto agli ospiti del Centro Comunale d'Accoglienza di ricevere visite, anche di breve durata, di persone senza previa autorizzazione dei Servizi Sociali del Territorio e/o del Comune di Cossato.
 3. Il mancato rispetto da parte dell'ospite delle regole stabilite ai punti 1) e 2) – anche soltanto di una di esse - comporta l'immediata decadenza del diritto di ospitalità.
 4. Nel caso di danni provocati all'arredamento e alla struttura, l'assegnatario deve provvedere direttamente alla riparazione oppure provvede l'Amministrazione Comunale rivalendosi sullo stesso.
 5. Spetta all'Amministrazione comunale:
 - a) stipulare l'assicurazione contro l'incendio del fabbricato e la responsabilità civile per eventuali danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi;
 - b) esercitare la facoltà di procedere al cambio degli alloggi qualora ne ravvisi la necessità;
 - c) intestare all'ente i contratti di utenza per l'energia elettrica, acqua e gas e relativi oneri di allacciamento.
 6. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che, senza sua colpa, possano colpire gli ospiti e le loro cose.

Art. 8 – Termine anticipato della permanenza

1. L'assegnatario, qualora i Servizi Sociali del Territorio o l'Amministrazione Comunale propongano una soluzione abitativa, compresa l'accoglienza in forma definitiva presso Case di Riposo o altri istituti di cura, si impegna a lasciare l'alloggio entro quattro settimane della comunicazione.
2. E' condizione inderogabile, pena il decadimento del diritto di permanenza, che gli ospiti partecipino al successivo bando di concorsi di Edilizia Residenziale Pubblica indetto dal Comune di Cossato o dai Comuni limitrofi. Sono esclusi dal partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica unicamente gli ospiti che i servizi sociali riterranno opportuno segnalare.

Art. 9 – Norme finali

1. Con atto della Giunta Comunale sono effettuati gli aggiornamenti e/o modifiche dell'allegato A)

oooooo

